

PROF. SSA DANIELA ANNARUMMA
VIA MARINO PAGLIA N.26
84124 SALERNO
TEL. 089233383 – 3471785512
MAIL: AVV.ANNARUMMAGIBBONI@TISCALI.IT
PEC: AVV.ANNARUMMA@PEC.IT

All'ATP di valutazione della domanda di mobilità legge n. 107/15
Alla Segreteria di Conciliazione
All'Ufficio del Contenzioso
c/o Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio IV – Ambito territoriale di La Spezia
VIALE ITALIA n.87
19124 LA SPEZIA

Raccomandata a/r
anticipata a mezzo pec: uspsp@postacert.istruzione.it
mail: usp.sp@istruzione.it

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della Regione Campania e Regione Toscana ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

La sottoscritta, **prof.ssa Daniela Annarumma**, nata a Salerno il 01/11/1974 ed ivi residente alla via Marino Paglia n.26, c.f. NNRDNL74S41H703N, mail: avv.annarummagibboni@tiscali.it, pec. avv.annarumma@pec.it, espone quanto segue:

- 1) L'istante è docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria, posto comune, per la classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche ed è stato assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 26.11.2015 (decorrenza giuridica 1-9-2015) e presta servizio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Capellini - Sauro"- di La Spezia;
- 2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016, emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017;

3) L'istante ha presentato regolare domanda di Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di La Spezia, partecipando alla fase c ed allegando tutta la documentazione necessaria;

4) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine:

1 CAMPANIA AMBITO 0023

2 CAMPANIA AMBITO 0025

3 CAMPANIA AMBITO 0026

4 CAMPANIA AMBITO 0024

5 CAMPANIA AMBITO 0001

6 CAMPANIA AMBITO 0028

7 CAMPANIA AMBITO 0027

8 CAMPANIA AMBITO 0021

9 CAMPANIA AMBITO 0014

10 CAMPANIA AMBITO 0020

11 CAMPANIA AMBITO 0019

12 CAMPANIA AMBITO 0018

13 CAMPANIA AMBITO 0016

14 CAMPANIA AMBITO 0017

15 CAMPANIA AMBITO 0012

16 CAMPANIA AMBITO 0022

17 CAMPANIA AMBITO 0002

18 CAMPANIA AMBITO 0003

19 CAMPANIA AMBITO 0004

20 CAMPANIA AMBITO 0007

21 BASILICATA AMBITO 0002

22 CAMPANIA AMBITO 0005

23 CAMPANIA AMBITO 0006

24 CAMPANIA AMBITO 0013

25 CAMPANIA AMBITO 0015

26 BASILICATA AMBITO 0001

27 BASILICATA AMBITO 0003

28 CAMPANIA AMBITO 0008

29 CAMPANIA AMBITO 00010

... (si veda in dettaglio l'allegata domanda)

e l'elenco delle preferenze di Provincia nel seguente ordine:

101 SA CAMPANIA AMBITO 0023

102 AV CAMPANIA AMBITO 0001

103 NA CAMPANIA AMBITO 0021

104 BN CAMPANIA AMBITO 0004

105 CE CAMPANIA AMBITO 0007

106 RM LAZIO AMBITO 0001

107 PZ BASILICATA AMBITO 0002

108 LT LAZIO AMBITO 00221

109 FR LAZIO AMBITO 0018

110 CS CALABRIA AMBITO 0003

111 FG PUGLIA AMBITO 0013

112 BA PUGLIA AMBITO 0001

.... (si veda in dettaglio l'allegata domanda)

5) A seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ed alla relativa comunicazione, inviata alla scrivente a mezzo mail, in data 13 agosto 2016, l'istante ha appreso che gli è stata assegnata la seguente destinazione: provincia LA SPEZIA – LIGURIA AMBITO 0009, CLASSE DI CONCORSO: A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE;

6) L'istante, consultando il bollettino con i nominativi dei docenti trasferiti, ha potuto riscontrare che, in alcuni ambiti territoriali indicati nella domanda (in particolare quelli in precedenza indicati) e per i quali non è stata accolta la propria richiesta, risultano invece inseriti e trasferiti docenti in fase d (fase successiva in ogni caso alla fase c), alcuni dei quali, tra l'altro, riportano un punteggio inferiore rispetto a quello di cui la sottoscritta è titolare (ossia 20); precisamente Fontana Oreste Fabio con 19 punti assegnato in fase d all'ambito Campania 13; Perna Giada Serena con punti 19 assegnata in fase d all'ambito Toscana 23 e Scillia Rossana con 21 punti assegnata all'ambito Toscana 23 ;

6) Inoltre, l'istante, leggendo i prospetti forniti dal Miur dei posti ancora disponibili, ha verificato che, per la classe di concorso A019, nella sola regione Campania e Basilicata (dove si trovano gli ambiti territoriali indicati con preferenza) risultano esserci oltre 400 posti ancora disponibili che non sono stati assegnati, sì che l'istante avrebbe potuto facilmente trovare collocazione negli ambiti indicati con preferenza;

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

**VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS.
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *“La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta”* (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Inoltre, la sussistenza di posti disponibili negli ambiti territoriali, in particolare relativi alla Regione Campania, Toscana e Basilicata, indicati con preferenza rispetto a quello assegnato, rendono del tutto illegittimo il provvedimento di trasferimento nell'ambito Liguria 0009. Appare evidente e macroscopico l'errore in cui è incorsa la PA che, del tutto illegittimamente, non ha evaso positivamente la domanda di mobilità formulata dalla sottoscritta, disapplicando il criterio relativo alla preferenza territoriale, unico parametro di riferimento da adottare per l'evasione delle domande e la comparazione dei diversi interessi di cui ogni singolo docente è portatore.

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 del Ccnl sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 13 agosto 2016 e comunicato in pari data, per l'erronea assegnazione sede di destinazione all'esito della domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'Ambito Campania 0013 della Regione Campania o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Si allegano: 1) copia domanda di mobilità; 2) copia della comunicazione dell'esito della mobilità.

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione, relativa alla presente procedura, sia inviata alla seguente mail e pec, di seguito indicato:

mail: avv.annarummagibboni@tiscali.it

pec: avv.annarumma@pec.it

Salerno, 23 agosto 2016

Prof.ssa Daniela Annarumma



